

Documento di base

concernente la concessione di aiuti finanziari per il rafforzamento dei diritti del bambino Credito «Diritti del bambino»

Aprile 2020

Aiuti finanziari nell'ambito dell'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (OPPFG; RS 311.039.1)

In Svizzera, il federalismo fa sì che la politica dell'infanzia e della gioventù sia caratterizzata dalla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La Confederazione svolge un ruolo sussidiario e, soprattutto, di sostegno.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), l'organo federale specializzato in quest'ambito, tratta temi quali la protezione e la promozione dell'infanzia e della gioventù, i diritti del bambino nonché la partecipazione dei bambini e dei giovani.

L'OPPFG, entrata in vigore il 1° agosto 2010, verte su due temi diversi:

- la prevenzione, la sensibilizzazione e l'informazione per la protezione dei bambini e dei giovani in virtù dell'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale (RS 311.0);
- il rafforzamento dei diritti del bambino in virtù degli articoli 19 e 34 della Convenzione sui diritti del fanciullo (RS 0.107).

In questo contesto, si tratta essenzialmente di sostenere determinate misure concernenti la protezione dei bambini e il rafforzamento dei loro diritti nonché di collaborare con le organizzazioni interessate.

Sulla base dell'OPPFG e della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1), l'UFAS concede sussidi per un importo pari a circa 190 000 franchi nel quadro del credito «Diritti del bambino» a diverse organizzazioni senza scopo di lucro attive a livello nazionale o di regione linguistica.

Il credito «Diritti del bambino» permette di far conoscere meglio la Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo e di coordinarne l'attuazione. Il Parlamento approva il suo importo ogni anno, come per qualsiasi altro credito.

Gli aiuti finanziari sono destinati in primo luogo al finanziamento dei programmi e delle attività regolari (art. 3 OPPFG) e coprono al massimo il 50 per cento delle spese computabili.

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) può stabilire temi prioritari e obiettivi per la concessione degli aiuti finanziari (art. 6 OPPFG).

Procedura

Le regole dell'OPPFG e della Lsu costituiscono le basi legali per tutte le richieste di aiuti finanziari.

Le organizzazioni devono inoltrare le richieste di aiuti finanziari sei mesi prima che inizi il nuovo periodo contrattuale. I contratti con le organizzazioni richiedenti sono conclusi per il 1° gennaio per un periodo di quattro anni.

Concretamente, le organizzazioni presentano all'UFAS le richieste di aiuti finanziari entro il 30 giugno dell'anno precedente il nuovo periodo contrattuale di quattro anni.

Per esempio, per il primo ciclo 2021–2024, la richiesta va inoltrata all'UFAS entro il 30 giugno 2020.

	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
Anno precedente l'inizio del contratto relativo agli aiuti finanziari												
Inoltro della richiesta												
Esame della richiesta												
Trattative contrattuali												
Conclusione del contratto												
Anno XXXX (durante il periodo contrattuale)												
Inoltro del preventivo e del rapporto annuale												
Inoltro del rapporto di controlling												
Colloquio di controlling												

Documenti da inoltrare all'UFAS con la richiesta

Il modulo per la richiesta di aiuti finanziari è disponibile sul sito Internet dell'UFAS. I documenti e le informazioni seguenti dovranno essere inoltrati mediante questo modulo:

- una breve motivazione;
- gli obiettivi, i destinatari, le strutture, i contenuti e l'utilità;
- la pianificazione, le modalità di attuazione e i metodi impiegati;
- il raggio d'azione geografico delle misure;
- il preventivo dettagliato e commentato;
- gli statuti dell'organizzazione;
- un estratto conto, il rapporto annuale o il rapporto di gestione dell'anno precedente.

In caso di prima richiesta, le organizzazioni devono inoltre presentare la documentazione completa relativa alla loro strategia.

Le richieste di aiuti finanziari sono trattate in tre tappe:

Prima tappa: verifica delle condizioni per la concessione di aiuti finanziari

Condizioni minime riguardo al contenuto della richiesta

- Le attività regolari dell'organizzazione richiedente servono a coordinare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo e/o
- rispondono all'articolo 42 di detta Convenzione («far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione»).

Condizioni formali minime secondo l'OPPFG e la LSu

- L'organizzazione richiedente è privata e non ha scopo di lucro.
- Le attività regolari dell'organizzazione favoriscono la messa in rete e la collaborazione tra gli attori privati e pubblici.
- Le attività regolari hanno un effetto duraturo.
- Le attività regolari sono attuate a livello nazionale o di regione linguistica.
- Le attività regolari servono *alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all'informazione*, al trasferimento di conoscenze, alla consulenza, alla formazione continua, allo sviluppo delle competenze e all'acquisizione delle conoscenze.
- È garantita una valutazione degli effetti delle attività regolari.
- L'organizzazione dispone di competenze professionali nell'ambito dei diritti del bambino.
- Le misure rispondono a un bisogno comprovato.
- Le misure sono sufficientemente motivate e garantiscono il raggiungimento del loro scopo nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia.
- L'organizzazione dispone di conoscenze approfondite nell'ambito delle questioni dell'infanzia ed è riconosciuta dai professionisti del settore, dalle organizzazioni private e dagli enti pubblici.

L'UFAS si riserva il diritto di consultare i Cantoni e di richiedere il parere di specialisti esterni (in particolare della Conferenza dei delegati cantonali alla promozione dell'infanzia e della gioventù e della CFIG).

Se ritiene che la richiesta presenti lacune, l'UFAS può chiedere di completarla.

Seconda tappa: selezione delle organizzazioni

Se le esigenze minime sono adempiute, la richiesta viene esaminata in dettaglio.

Per selezionare un'organizzazione si applicano i criteri seguenti:

- gli obiettivi delle attività pianificate devono essere fondati dal punto di vista strategico e conformi agli interessi della Confederazione;
- l'organizzazione richiedente propone misure per colmare una lacuna;
- le misure s'inseriscono in una dimensione di continuità.

Al termine di questa tappa:

- le organizzazioni non selezionate riceveranno una decisione negativa motivata;
- le organizzazioni selezionate riceveranno una lettera per l'avvio delle trattative.

Terza tappa: trattive concernenti il contratto sugli aiuti finanziari

Il credito «Diritti del bambino» è suddiviso in due parti: circa la metà è attribuita al coordinamento e il resto alla sensibilizzazione.

- 1. Nel quadro delle trattative concernenti il contratto sugli aiuti finanziari, l'organizzazione deve inoltrare i documenti seguenti:
 - > gli obiettivi strategici e operativi nonché le misure previste,
 - > il preventivo per la durata del contratto.
- 2. I punti seguenti e l'interesse specifico della Confederazione determineranno l'importo degli aiuti finanziari.

Per calcolare l'importo degli aiuti finanziari si applicano i criteri seguenti:

- la misura è trasferibile ad altri contesti;
- viene promossa la partecipazione dei bambini e dei giovani all'elaborazione delle misure;
- gli importi concessi da altri organi federali;
- l'organizzazione richiedente propone misure per colmare una lacuna;
- i destinatari;
- il raggio d'azione geografico.
- 3. L'UFAS incontra l'organizzazione per negoziare il contratto (in particolare le modalità di fatturazione e di pagamento nonché le scadenze per l'inoltro dei documenti richiesti).
- 4. Conclusione e firma del contratto

Rimedi giuridici

I rimedi giuridici sono disciplinati dalle disposizioni federali sulla procedura amministrativa.

Persona di contatto

Michelle Jenni, collaboratrice scientifica

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Questioni dell'infanzia e della gioventù

Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 55 64 michelle.jenni@bsv.admin.ch

Sito Internet:

https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/finanzhilfen/kinderschutz kinderrechte.html